



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VICCHIO**  
**Viale B. Angelico, 22 – 50039 VICCHIO (FI)**

Tel. 055.844254 – FAX 055.8448641

E-mail [scuolavicchio@tiscali.it](mailto:scuolavicchio@tiscali.it)

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

(DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 18 DEL 28.04.2009)

**NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA**

**Art. 3.1 - Vigilanza degli alunni**

La vigilanza degli alunni è di competenza degli insegnanti dal momento dell'ingresso a quello dell'uscita, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. In caso di assenza di uno o più insegnanti, quando non possono essere immediatamente sostituiti, la vigilanza degli alunni avviene mediante la suddivisione degli stessi nelle classi o più opportunamente con l'impiego di un insegnante anche di altre classi che sia disponibile.

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso e l'uscita degli alunni, durante l'orario scolastico in caso di temporanea assenza del docente dalla classe. Vigilano, altresì, sugli alunni loro affidati in casi di particolare necessità, nei corridoi durante le ore di lezione e durante lo svolgimento dell'intervallo.

**Art. 3.2 - Ingresso e uscita dalla scuola**

I docenti in servizio la prima ora devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per assistere all'entrata degli alunni. I docenti della prima ora devono vigilare sugli alunni fino al suono della campana d'inizio delle lezioni.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente e con la vigilanza del personale docente fino all'uscita della scuola. I genitori devono attendere l'uscita degli alunni fuori dal cancello.

Scuola dell'infanzia

L'ingresso può, su motivata richiesta, essere anticipato fino alle ore 08,00 per un numero massimo di 25 bambini. Per questi, fino all'inizio delle attività, è prevista la sorveglianza da parte di un docente. I bambini che non usufruiscono del servizio mensa dovranno essere prelevati dai genitori (o persona delegata) al termine delle attività antimeridiane e dovranno essere riaccompagnati non prima dell'inizio di quelle pomeridiane.

Al termine delle lezioni della giornata i bambini non trasportati saranno ritirati da i genitori o da persona delegata.

Scuola primaria

L'ingresso può, su motivata richiesta, essere anticipato fino alle ore 07,30. Per questi, fino all'inizio delle lezioni, è prevista la sorveglianza da parte di operatori messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa dovranno essere prelevati dai genitori (o persona delegata) al termine delle attività antimeridiane e dovranno essere riaccompagnati non prima dell'inizio di quelle pomeridiane.

Al termine delle lezioni della giornata gli alunni non trasportati saranno ritirati da i

genitori o da persona delegata che dovrà attenderli fuori dal cancello. Solo in casi eccezionali e per eventi meteorici di notevole intensità, potrà essere deciso dal dirigente (o da un suo delegato) una diversa forma di consegna del minore ai genitori.

Gli alunni trasportati che devono aspettare il secondo turno del servizio di scuolabus, si tratteranno nell'edificio scolastico con la sorveglianza da parte di operatori messi a disposizione dall'amministrazione comunale.

#### Scuola secondaria

Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono rientrare all'inizio delle lezioni pomeridiane. Agli alunni in anticipo per l'orario di rientro pomeridiano è consentito sostare sotto il loggiato della scuola, ma non è assicurato per loro alcuna vigilanza e pertanto la responsabilità resta dei genitori fino all'inizio delle lezioni.

#### **Art. 3.3 - Vigilanza durante l'orario scolastico**

Tutti i docenti assicurano il cambio tempestivo dell'ora senza attardarsi in sala docenti o nei corridoi e vigilano durante l'intervallo della ricreazione. Coloro che sono impegnati nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti dell'Istituto accompagnano con diligenza gli spostamenti della scolaresca.

Il docente che rileva situazioni di classi o alunni senza sorveglianza ha il dovere di usare comunque ogni forma di diligenza per la tutela fisica e morale degli alunni stessi anche senza aver ricevuto specifiche disposizioni.

#### **Art. 3.4 - Permesso di uscita dall'aula**

I docenti, particolarmente nella scuola secondaria di primo grado, dovranno essere molto rigorosi nel concedere agli alunni il permesso di uscita dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni. E' opportuno limitare il permesso solo nei casi urgenti e di effettiva necessità accertando, comunque, che l'alunno possa essere sorvegliato dal personale ausiliario. E' da evitare, in ogni caso, la concessione del permesso d'uscita a più alunni contemporaneamente e/o per motivi non giustificabili. In tali circostanze il docente dovrà avere sempre il controllo sui tempi di uscita.

#### **Art. 3.5 - Malore o infortunio dell'alunno**

In caso di malore o d'infortunio dell'alunno, l'insegnante presente valuta la gravità del accadimento. Per i casi valutati di modesta gravità, avverte tempestivamente la famiglia che deve provvedere al ritiro del figlio/a. In caso di una valutazione di gravità di malore o d'infortunio, l'insegnante si incaricherà di avvertire il servizio d'Emergenza Sanitaria chiamando il 118 e contatterà i familiari. Dell'incidente, inoltre, fa segnalazione immediata al Dirigente, tramite la compilazione di un apposito modulo di denuncia; la segreteria provvederà ad effettuare la denuncia all'Assicurazione (entro tre giorni), all'Organo di Polizia locale e all'INAIL. I familiari comunicheranno quanto prima alla scuola le condizioni di salute dell'alunno/a.

#### **Art. 3.6 – Notizie utili da comunicare alla scuola da parte dei genitori**

I genitori forniranno alla scuola, ad ogni inizio anno, il numero di telefono della sede di riferimento in caso d'urgenza. Segnaleranno per iscritto, inoltre, eventuali allergie e malattie dell'alunno/a, con i criteri da seguire durante crisi improvvisa.

#### **Art. 3.7 - Tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei lavoratori**

Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei lavoratori. A tal fine si adottano misure per l'informazione e la formazione, nonché attività di prevenzione per la sicurezza. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione previsti e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. In ogni plesso si effettuano annualmente prove d'evacuazione. Tutti i plessi devono essere dotati di materiale di pronto soccorso.

#### **Art. 3.8 – Sorveglianza dell'edificio**

Per motivi di sicurezza un Collaboratore Scolastico deve essere sempre disponibile nell'edificio

scolastico durante le ore di lezione e il cancello d'accesso alla scuola (e il portone di accesso della scuola secondaria) deve essere tenuto regolarmente chiuso, purché ciò non vada a discapito della sicurezza generale.

Gli estranei alle attività didattiche (compresi i genitori degli alunni) dopo essersi qualificati, possono accedere solo alla portineria e agli uffici.

### **Art. 3.9 – Attività ricreative**

Durante l'intervallo e tutte le attività ricreative, all'interno o all'esterno dell'edificio, sono vietati i giochi violenti, pericolosi o non ben organizzati, che possono pregiudicare l'incolumità degli alunni. I docenti devono vigilare su tutto lo spazio di libero movimento concesso agli alunni, in particolare là dove sono maggiormente possibili rischi per l'incolumità (pali, pilastri, finestre, caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, cancelli, terreno sconnesso, ecc...). Nel caso vengano rilevati nell'ambiente fattori a rischio, questi devono essere segnalati al Servizio di Prevenzione e Protezione o al Responsabile, che ha il compito di stilare un documento da inviare all'amministrazione Comunale, dove vengono evidenziate le strutture pericolose.

### **Art. 3.10 – Attività didattiche e sicurezza**

I docenti scelgono tutte le attività didattiche, ricreative e motorie in rapporto all'età degli alunni, allo stato fisico degli stessi, alle abilità maturate, agli spazi a disposizione e alle loro caratteristiche. Devono, inoltre, controllare l'utilizzo di diversi strumenti, materiali o sostanze, evitando l'uso improprio e/o incontrollato tenendo conto dell'autonomia e delle capacità degli alunni.

I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e sospendere attività, uso di spazi, attrezzature o materiali non idonei alla sicurezza degli alunni. Gli insegnanti devono controllare la quotidiana ed accurata pulizia dell'aula e dei laboratori in cui operano, segnalando eventuali carenze al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

### **Art. 3.11 – Divieto di fumo**

È fatto divieto assoluto di fumare in qualsiasi locale scolastico e nelle pertinenze.

### **Art. 3.12 – Servizio di prevenzione e protezione**

Tutto il personale è tenuto a conoscere l'organigramma del servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto ed ad attenersi alle disposizioni relative. Il personale docente e non docente è tenuto inoltre a collaborare attivamente a tutte le iniziative per la prevenzione e la sicurezza della scuola, assumendo incarichi, partecipando all'attività di formazione, segnalando eventuali situazioni di rischio nell'interesse proprio e di tutta la comunità scolastica.

igenti.